



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2635

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

Indice

1. DDL S. 2635 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2635	5

1. DDL S. 2635 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2635
XVIII Legislatura

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

Iter

13 giugno 2022: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

[C.2298](#)

assorbe [C.1780](#), [C.3129](#)

approvato

S.2635

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[On. Paolo Siani](#) (PD)

Cofirmatari

[On. Gilda Sportiello](#) (M5S), [On. Antonio Viscomi](#) (PD), [On. Marco Lacarra](#) (PD), [On. Luca Rizzo Nervo](#) (PD), [On. Michela Rostan](#) (LEU), [On. Lucia Annibali](#) (IV), [On. Giuditta Pini](#) (PD), [On. Ubaldo Pagano](#) (PD), [On. Raffaele Topo](#) (PD)

[On. Rossella Muroi](#) (LEU) (aggiunge firma in data 18 novembre 2020)

[On. Stefania Ascari](#) (M5S) (aggiunge firma in data 3 marzo 2021)

[On. Paolo Lattanzio](#) (PD) (aggiunge firma in data 3 marzo 2021)

[On. Emanuela Rossini](#) (Misto, Minoranze linguistiche) (aggiunge firma in data 5 maggio 2022)

[On. Doriana Sarli](#) (Misto, Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea) (aggiunge firma in data 9 maggio 2022)

[On. Elena Carnevali](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 maggio 2022)

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **1 giugno 2022**; annunciato nella seduta n. 439 del 14 giugno 2022.

Classificazione TESEO

DETENUTI , MINORI , FIGLI , DONNE , CODICE E CODIFICAZIONI

Articoli

ESECUZIONE DI SENTENZE PENALI (Art.1), GRAVIDANZA E PUERPERIO (Art.2), CUSTODIA CAUTELARE (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.2), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Artt.2, 3), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.3), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.3), ENTI LOCALI (Art.3)

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 13 giugno 2022.

Annuncio nella seduta n. 439 del 14 giugno 2022.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 12^a (Sanita'), Diritti umani (aggiunto il 21 giugno 2022; annunciato nella seduta n.), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2635

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2635

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **SIANI**, **SPORTIELLO**, **VISCOMI**, **LACARRA**, **RIZZO NERVO**, **ROSTAN**, **ANNIBALI**, **PINI**, **Ubaldo PAGANO**, **TOPO**, **ASCARI**, **CARNEVALI**, **LATTANZIO**, **MURONI**, **Emanuela ROSSINI** e **SARLI**

(V. Stampato Camera n. 2298)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 maggio 2022

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° giugno 2022

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo, le parole: « salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza » sono sostituite dalle seguenti: « fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri »;
 - b) al secondo periodo, dopo le parole: « quando imputato sia » sono inserite le seguenti: « l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia ».
2. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
« Art. 276-bis. - *(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)* - 1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova ».
3. L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.
4. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
« 1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

1-quinquies. Nei casi di cui al comma *1-quater* il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena ».

5. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma *4-quater* è inserito il seguente:

« *4-quinquies*. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice ».

Art. 2.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità »;

b) al secondo comma, le parole: « se la madre è dichiarata decaduta » sono sostituite dalle seguenti: « se il condannato è dichiarato decaduto ».

2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità »;

b) al terzo comma, le parole: « il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta » sono sostituite dalle seguenti: « il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto » e le parole: « alla madre » sono sostituite dalle seguenti: « al genitore condannato ».

Art. 3.

(Modifiche all'ordinamento penitenziario)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41-*bis*, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*bis*.1. L'adozione del provvedimento di cui al comma 2-*bis* nei confronti di un detenuto in un istituto a custodia attenuata per detenute madri comporta il trasferimento del soggetto, senza la prole, in un istituto o in una sezione indicati nel comma 2-*quater*. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova ».

b) all'articolo 47-*ter*, al comma 1-*bis* è premesso il seguente:

« 1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la detenzione domiciliare può essere negata solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti; in tal caso la persona è ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri »;

c) all'articolo 47-*quinquies*, comma 1, le parole: « se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e » sono soppresse e dopo le parole: « assistenza o accoglienza » sono inserite le seguenti: « ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri »;

d) all'articolo 51-*ter*:

1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Nel caso in cui la persona ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o

dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, è ordinato nei suoi confronti l'accompagnamento, senza la prole, in un istituto ordinario. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 »;

2) alla rubrica, dopo la parola: « alternative » sono aggiunte le seguenti: « e dell'esecuzione della pena in un istituto a custodia attenuata per detenute madri ».

Art. 4.

(Modifiche alla legge 21 aprile 2011, n. 62, e alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:

« 2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.

2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espia la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali ».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 322, le parole: « per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2021 »;

b) al comma 323, dopo le parole: « della presente legge » sono inserite le seguenti: « e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale ».

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

